



## **Regolamento didattico - parte normativa**

### **del Corso di Laurea Magistrale in**

### **SCIENZE PEDAGOGICHE**

### **PEDAGOGICAL STUDIES**

### **Classe LM-85 SCIENZE PEDAGOGICHE**

Emanato con DR Rep. n. 566/2019 Prot. n. 146390/1/3 del 9.9.2019

#### **Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso di studio**

##### *Conoscenze richieste per l'accesso*

Accedono direttamente al Corso di Laurea Magistrale in *Scienze Pedagogiche* gli studenti che abbiano acquisito una laurea triennale di primo livello in Scienze dell'educazione e della formazione (L-19). Accedono altresì i laureati in Filosofia (L-5), Scienze e tecniche psicologiche (L-24), Servizio sociale (L-39), Sociologia (L-40), Economia (L-33), Giurisprudenza (L-14), Storia (L-42) o nelle corrispondenti classi di laurea previste dal DM 509/99 con almeno 12 crediti in area pedagogica.

##### *Modalità di ammissione*

L'accesso alla laurea magistrale in *Scienze Pedagogiche* appartenente alla classe LM-85 è subordinato anzitutto al possesso del titolo di studio previsto dalla normativa. Oltre a questo, per l'accesso al corso di studi è d'obbligo la verifica della personale preparazione dello studente, che viene accertata annualmente per i nuovi iscritti tramite test selettivo in ingresso.

Possono presentarsi al test, al quale partecipano con riserva, gli studenti ai quali manchino, al momento dell'immatricolazione, un massimo di 24 CFU (eventuale tirocinio compreso) oltre alla prova finale, purché conseguano il titolo secondo le indicazioni annualmente deliberate dal Senato Accademico.

La laurea triennale in Scienze dell'educazione e della formazione, classe L-19, dà accesso diretto alla laurea magistrale in Scienze pedagogiche quando il titolo di laurea sia stato conseguito con una votazione finale di almeno 95 su 110.

Accedono altresì direttamente alla laurea magistrale, sebbene con riserva, gli studenti che, al momento dell'immatricolazione, abbiano la media di 95 su 110 e ai quali manchino un massimo di 24 CFU (eventuale tirocinio compreso) oltre alla prova finale, purché conseguano il titolo secondo le indicazioni annualmente deliberate dal Senato Accademico. La commissione di valutazione è composta dal Presidente e dai docenti membri del corso di studio.

#### **Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del corso di studio. Piani di studio individuali**

Il piano didattico del Corso di studio non prevede l'articolazione in curricula.

In sede di presentazione del Piano di Studio individuale lo studente ha la possibilità di effettuare le scelte previste dai singoli gruppi di scelta del piano didattico con le modalità indicate nel piano stesso e potrà chiedere di modificare tali scelte solamente in fase di presentazione del piano di studio per l'anno successivo.



### **Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche**

Il piano didattico allegato al Regolamento didattico – parte didattica prevede lezioni frontali ed esercitazioni, anche in modalità e-learning, attività seminariali, e attività di tirocinio.

A ciascuna attività formativa è attribuito il numero di CFU corrispondenti all’impegno richiesto allo studente in ragione di 1 CFU per 25 ore di impegno da parte dello studente, di cui 5 ore per le lezioni frontali e mediamente 20 ore dedicate allo studio individuale.

La lingua di insegnamento è prevalentemente l’italiano. Possono essere previsti, di anno in anno, corsi di insegnamento in lingua straniera, anche sulla base di specifici programmi internazionali, approvati dai competenti organi didattici.

### **Art. 4 Frequenza e propedeuticità**

Gli insegnamenti non prevedono l’obbligo di frequenza. I tirocini richiedono invece la frequenza obbligatoria. Non sono previste propedeuticità tra insegnamenti.

### **Art. 5 Prove di verifica delle attività formative**

Il piano didattico allegato al Regolamento didattico – parte didattica elenca le attività formative che si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite nel programma di ciascun insegnamento.

Eventuali prove intermedie sono programmate dal Corso di studio, coerentemente con gli indirizzi del Dipartimento, in appositi periodi indicati nel calendario didattico annuale in modo da non interferire con le attività didattiche.

### **Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente**

Lo studente può inserire nel piano di studio attività formative autonomamente scelte purché coerenti con il progetto formativo, in conformità con il Regolamento didattico di Ateneo.

Per l’acquisizione dei relativi crediti è richiesto il superamento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto.

Il piano didattico indica un insieme di attività coerenti con l’ordinamento didattico del corso di studio, all’interno delle quali lo studente costruisce il proprio piano di studi secondo le regole indicate nel piano didattico stesso.

La proposta di attività diverse da quelle suggerite sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio di Corso di studio.

### **Art. 7 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in corsi di studio della stessa classe**

I crediti formativi universitari acquisiti in corsi di studio della stessa classe sono riconosciuti fino a raggiungimento dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall’ordinamento didattico del corso di studio ed in misura non inferiore al 50% dei crediti già maturati.

Qualora effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

### **Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in corsi di studio di diversa classe, presso università telematiche e in corsi di studio internazionali**

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di corso di studio sulla base della valutazione della congruità dei settori scientifico-disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di



studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

#### **Art. 9 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie**

Il Consiglio di corso di studio valuta le richieste di riconoscimento fino ad un massimo di 12 CFU delle competenze acquisite al di fuori dell'Università nei seguenti casi:

- a) quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- b) quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università ha concorso.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi e le attività formative specifici del corso di studio, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

#### **Art. 10 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo**

Il corso di studio prevede lo svolgimento del tirocinio formativo o di orientamento con le procedure stabilite dal Regolamento tirocini. Il tirocinio è collegato a un progetto formativo mirato ad affinare il processo di apprendimento e formazione e può essere finalizzato alla preparazione della prova finale.

#### **Art. 11 Esami sovrannumerari**

In sede di presentazione del piano di studio lo studente può chiedere l'inserimento di esami aggiuntivi rispetto a quelli previsti per il completamento del percorso di studio.

Gli esami sovrannumerari relativi a insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari previsti dall'ordinamento del corso potranno essere conteggiati entro il numero di 20 CFU ai fini del calcolo della media di laurea e laurea magistrale.

#### **Art. 12 Modalità di svolgimento della prova finale**

##### *Caratteristiche della prova finale*

La prova finale è costituita da un elaborato svolto dal laureando sotto la guida di un docente relatore e da un eventuale correlatore, redatto in forma scritta, di contenuto originale. Verte su un tema connesso agli indirizzi di studio, orientato all'analisi critica, concettuale e/o teorica di argomenti legati all'innovazione, all'analisi di metodologie e di questioni salienti di ricerca, di pratiche d'intervento, di modelli didattici, del rapporto tra educazione e sviluppo individuale e/o sociale, di studi di caso, alla rielaborazione critica di esperienze personali o di aspetti critici del rapporto teoria-pratica. Verrà accertata la padronanza dei temi cruciali del percorso formativo, l'autonomia critica e la capacità operativa del laureando. Elementi per la valutazione finale saranno anche la valutazione dell'intero percorso degli studi, compresi i laboratori e il tirocinio alla luce dei rispettivi report. La prova finale può essere svolta e discussa in lingua straniera, previa autorizzazione del comitato paritetico del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali.

##### *Modalità di svolgimento della prova finale*

La prova finale di Laurea magistrale si svolge nella forma della discussione individuale e proclamazione individuale. Il punteggio attribuibile alle Prove finali della Laurea magistrale è così modulato, secondo i seguenti criteri:

- a) fino a un massimo di 6 punti per la valutazione dell'elaborato scritto;
- b) fino ad un massimo di 2 punti per la qualità della discussione sostenuta dinanzi alla commissione;
- c) un punto ulteriore per gli studenti e le studentesse che conseguono la laurea in corso, quale valutazione positiva dell'intero percorso di studi;



- d) un ulteriore punto nel caso si sia sostenuto con valutazione positiva il tirocinio di eccellenza;
- e) la lode, anche in presenza del punteggio massimo, da conferirsi soltanto nel caso di alta qualità metodologica e scientifica della tesi.

La composizione della commissione che valuta la tesi di laurea magistrale prevede, oltre al Presidente, la partecipazione di almeno altri quattro membri.

Le Commissioni sono costituite in maggioranza da professori di prima, seconda fascia e ricercatori del Dipartimento. Almeno un membro della commissione deve essere un professore di prima o seconda fascia. Possono inoltre far parte della Commissione anche professori di Dipartimenti diversi da quello a cui sono iscritti i candidati giudicati in ciascuna seduta, nonché professori non di ruolo in servizio nell'anno accademico interessato.

Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte, ove presente, dal Presidente del Consiglio del Corso di studio o dal professore di prima o seconda fascia più anziano nel ruolo.

#### *Diploma supplement*

Ai sensi della normativa in vigore, il Regolamento didattico di Ateneo dell'Università degli studi di Bergamo, art. 3, comma 4, prevede il rilascio, come supplemento di diploma di ogni titolo di studi, di un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum seguito da ogni studente per conseguire il titolo. In linea con tali disposizioni, il Corso di studi in Scienze pedagogiche provvede al rilascio, su richiesta degli interessati, del certificato di cui sopra, con le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dai propri studenti per conseguire il titolo, anche in lingua inglese e in modo conforme ai modelli adottati dai Paesi europei.

#### **Art. 13 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati**

La Commissione paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.

Bergamo, 9.9.2019

Il Rettore  
Prof. Remo Morzenti Pellegrini  
F.to Remo Morzenti Pellegrini